

il residuo debito capitale), risultante al 1° luglio 1937, in anni 15 a decorrere da tale data sempre in rate semestrali anticipate comprensive di capitale ed interessi.

Di fronte alla difficoltà di accogliere la richiesta riduzione dei saggi d'interesse, l'Amicizia mutuataria si è dichiarata d'accordo di apporre ai contratti in corso le seguenti modifiche che, pur lasciando in sostanza invariato il tasso d'interesse originariamente stabilito, per la residua durata dei due mutui, consentirebbero la desiderata riduzione dell'onere annuo di ammortamento: 1° unificazione dei due mutui; 2° determinazione del complessivo residuo debito per capitale, alla data 30 giugno 1937, in base ai piani di ammortamento in corso; 3° ammortamento in anni 15, decorrenti dal 1° luglio 1937 ed al tasso d'interesse del 6%, del debito complessivo risultante a carico dell'Amicizia mutuataria, come è detto al n. 2, aumentato del valore al 30 giugno 1937 delle differenze fra gli originari saggi contrattuali per la residua durata dei mutui originari.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'On. Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di sua competenza.